

Comune di **SANT'ANGELO IN VADO**

Provincia di Pesaro e Urbino

Ufficio del Sindaco

Sant'Angelo in Vado, li 7 febbraio 2006

ORDINANZA SINDACALE n. 2/2006

OGGETTO: Norme per la tutela e la circolazione dei cani sul territorio comunale.

IL SINDACO

PRESO atto delle segnalazioni in materia di pericoli per la sicurezza conseguenti alla circolazione dei cani in aree pubbliche senza l'utilizzo di guinzaglio e museruola;

ACCERTATO, anche a seguito di ripetuti interventi della polizia municipale, che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e/o privi di guinzaglio con possibile pregiudizio per l'incolumità delle persone;

PRESO atto, altresì, delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide di animali sul suolo pubblico e, in particolare, sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati ed aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione ed allo svago, con i conseguenti rischi per la salute della popolazione già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quella dei bambini;

ATTESA la necessità di disciplinare la materia concernente la tenuta e la circolazione dei cani in modo da prevenire ed eventualmente reprimere comportamenti che si traducono in fatti dannosi e/o pericolosi per l'igiene, la tranquillità e la sicurezza pubbliche;

VISTO il TUEL 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 ;

CONSIDERATO il disposto della L. 24/11/1981 n.689, in particolare l'art. 16;

VISTO l'art. 15 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.;

VISTA l'ordinanza ministeriale 09/09/2003 recante "Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi";

VISTA la legge 18/08/1991, n. 281;

VISTA la L.R. Marche 20/01/1997, n. 10, come modificata dalla L.R. N. 26 del 03.04.2000;


VISTI gli artt. 638, 672 e 727 del codice penale;

VISTO l'art. 2052 del codice civile;

PRESO ATTO dello Statuto del Comune;

VISTO il vigente regolamento di polizia urbana, approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 23/05/2005;

VISTO il vigente regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazioni dei regolamenti e ordinanze comunali, approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 24/06/2003;



Comune di **SANT'ANGELO IN VADO**

Provincia di Pesaro e Urbino

Ufficio del Sindaco

ORDINA

- 1) I cani non possono essere lasciati vagare liberamente nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e debbono, pertanto, essere sempre tenuti al guinzaglio dal proprietario e/o dal detentore;
- 2) I cani di grossa taglia (quali, ad esempio, alano, dobermann, mastino, bulldog, pitbull, pastore tedesco, ecc) e/o di indole mordace dovranno essere muniti, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, oltre che del guinzaglio, anche della museruola;
- 3) Nei pubblici esercizi e nelle aziende commerciali ed artigianali i cani, oltre ad avere la museruola, devono essere tenuti al guinzaglio. E' data facoltà ai titolari di detti esercizi di vietare l'accesso ai cani o ad altri animali all'interno dei locali, purché espongano all'ingresso e in maniera visibile il logo indicante il divieto;
- 4) E' vietato aizzare con grida od altri mezzi i cani tra di loro e contro altri animali. E' pure vietato eccitarli, spaventarli, batterli e tormentarli in qualsiasi modo;
- 5) E' vietato far vagare o condurre cani o altri animali sulle aree dei parchi attrezzate per i giochi dei bambini, in particolare è vietato introdurre cani od altri animali, seppur muniti di museruola, guinzagli e collare all'interno di tutti gli impianti sportivi cittadini, nei giardini degli edifici scolastici e dei seguenti parchi cittadini:
 - a) parco giochi - zona Mercato del Tartufo;
 - b) campi da gioco - via Papa Clemente XIV;
 - c) campi da gioco struttura sportiva - via Piobbichese;
 - d) piazzale antistante scuola secondaria di primo grado – via Piobbichese;E' consentito l'accesso ai cani nei seguenti parchi e giardini pubblici, solo se al guinzaglio:
 - a) parco comunale "Viscera" – zona Vivaio regionale;
 - b) giardini pubblici - Viale Lanciarini;
 - c) giardini pubblici - Via Mancini;
 - d) giardini pubblici - via S. Veronica Giuliani;
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari e/o ai detentori di recuperare, tramite idonei strumenti (palette, guanti, involucri o sacchetti, buste di plastica richiudibili e impermeabili ai liquidi, ecc.), le deiezioni solide lasciate dai cani su aree pubbliche o aperte al pubblico e di depositarli, opportunamente fasciati in sacchetti o involucri chiusi, all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti; gli appartenenti agli organi di polizia sono autorizzati a richiedere l'esibizione degli idonei strumenti di cui sopra a coloro che conducono i cani. Sono esentati dall'obbligo sopra descritto le persone non vedenti accompagnate dal proprio cane guida;



Comune di **SANT'ANGELO IN VADO**

Provincia di Pesaro e Urbino

Ufficio del Sindaco

- 7) I cani tenuti all'interno di aree private confinanti con luoghi di pubblico passaggio e da questi visibili quali, ad esempio, orti, giardini e cortili, devono essere tenuti in modo da non molestare o arrecare danno ai passanti: la loro presenza dovrà essere segnalata con opportuni cartelli da apporre sulle recinzioni. I loro proprietari e/o detentori dovranno adottare ogni precauzione affinché non vaghino liberamente sulle aree pubbliche od aperte all'uso pubblico.
- 8) I proprietari e/o detentori di cani tenuti in case o nelle aree di cui al punto precedente dovranno evitare al vicinato il disturbo derivante dall'abbaiare, latrare, guaire continuato e molesto, particolarmente nell'orario compresa tra le 22.00 e le 08.00.
- 9) I cani all'interno delle proprietà dovranno essere tenuti in spazi non angusti e comunque proporzionati alla taglia dell'animale e, se lasciati senza l'assistenza di persone, dovranno disporre di acqua e cibo; se tenuti legati, dovranno avere comunque una sufficiente libertà di movimento in modo da non versare in condizioni di sofferenza;
- 10) I proprietari e/o detentori che lasciano i cani all'interno di veicoli devono fare in modo che gli animali non versino in condizioni di sofferenza a causa della temperatura e/o della mancanza di acqua o di cibo: gli organi di polizia, per il solo fine di soccorrere l'animale, possono procedere all'apertura coatta dei veicoli qualora all'interno i cani diano chiari segni di sofferenza.
- 11) E' vietato abbandonare animali sul territorio comunale. I cani vaganti potranno essere accalappiati e le spese conseguenti verranno addebitate ai proprietari.

AVVERTE

che ai trasgressori alle norme della presente ordinanza verrà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 150,00 euro, con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione pari a 50,00 euro, più eventuali spese di accertamento e notifica.


Il presente provvedimento abroga e sostituisce le precedenti ordinanze in materia e fa salva l'eventuale applicazione di diverse sanzioni previste da norme di rilevanza penale.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della posa in opera dei necessari cartelli indicatori.

L'esecuzione della presente ordinanza, contro la quale è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, è demandata al Servizio di Polizia Municipale e ad ogni altro organo di polizia competente.

DISPONE

che il presente provvedimento sia reso noto, per il tramite dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico:



Comune di **SANT'ANGELO IN VADO**

Provincia di Pesaro e Urbino

Ufficio del Sindaco

- organi di stampa locali.
- sito internet all'indirizzo <http://www.comunesantangeloinvado.it>

E per il tramite dell'ufficio Messo Comunale a:

- Albo pretorio del comune;
- Ufficio Tecnico Comunale;
- Servizio Polizia Municipale;
- Regione Marche;
- Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro;
- Provincia di Pesaro e Urbino;
- Questura di Pesaro;
- Locale Comando Stazione Carabinieri;
- Locale Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato;
- ASUR Marche – Dipartimento Veterinario – Zona Territoriale n. 2 di Urbino;
- Uffici locali di: Confcommercio, Confesercenti, CNA e Confartigianato (con invito di diffusione ai propri affiliati).

IL SINDACO
(Prof. Settimio Bravi)